



**REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTI
PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E PER LE SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	20.10.2016; 31.05.2017; 26.10.2017
SENATO ACCADEMICO	24.10.2016; 17.05.2017; 18.10.2017
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.10.2016; 1.06.2017; 28.07.2017; 27.10.2017
DECRETO RETTORALE	748/2016 dd. 2.11.2016; 485/2017 dd. 14.07.2017; 237/2018 dd. 9.04.2018
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Affari generali della didattica e diritto allo studio

Data ultimo aggiornamento: 24 aprile 2018

a cura dell'Ufficio Affari generali

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di tasse e contributi degli studenti da applicare agli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Trieste, di seguito indicata come Università.
2. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Università.

Art. 2 - Normativa cui il presente Regolamento fa riferimento

1. Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".
2. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", l'art. 3, comma 19, lettera b), ultimo periodo "riduzione del 10 per cento della tassa minima di iscrizione" e commi dal 20 al 23 che riguardano l'istituzione e la destinazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
3. Legge 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo".
4. Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE".
5. Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.



6. Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio.
7. DM 8 febbraio 2013, n. 45 - Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
8. Regolamento sul Dottorato di Ricerca emanato con D.R. n. 834 dell'8 luglio 2013.
9. DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 relativo al "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
10. Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017)

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) *Tassa regionale*: tassa riscossa dall'Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) *Contributo onnicomprensivo*; contributo in misura predeterminata per i corsi di studio previsti dal D.Lgs. 368/99 che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;
- c) *Indennità accessorie*: indennità correlate a particolari eventi della carriera dello studente. Esempio: Indennità di mora, richiesta duplicato student card, eccetera;
- d) *ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario di seguito denominato "ISEE per l'Università"*: strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che chiedono la rideterminazione di tasse e contributi e altri benefici universitari iscritti alle scuole di specializzazione;
- e) *Atto tardivo*: qualsiasi istanza o perfezionamento della stessa dello studente correlata a particolari eventi della carriera presentata oltre i termini stabiliti annualmente dagli Organi Accademici d'Ateneo;
- f) *CdA*: Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- g) *MIUR*: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

TITOLO II - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

Art. 4 - Composizione

1. Le tasse e contributi universitari sono così composti:

- a) Imposta di bollo relativa alla domanda di immatricolazione e/o iscrizione;
- b) Tassa regionale;
- c) Contributo onnicomprensivo;
- d) Indennità accessorie.

Art. 5 - Rideterminazione di tasse e contributi universitari

1. La tassa regionale è stabilita dalla regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il contributo onnicomprensivo è stabilito annualmente dal CdA.
3. Le indennità accessorie sono stabilite annualmente dal CdA.

Art. 6 - Esclusioni dalla rideterminazione in base all'ISEE per l'Università e ISEE per corso di dottorato

1. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura massima:

- a) gli studenti delle Scuole di Specializzazione che non chiedono l'ISEE per l'Università;
- b) gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;



- c) gli studenti che si immatricolano in base a convenzioni che lo prevedono;
- d) gli studenti delle Scuole di Specializzazione che ottengono la rideterminazione di tasse e contributi sulla base di un ISEE per l'Università che risulta non veritiero o mendace. In questo caso il versamento delle tasse e contributi avverrà come previsto dall'art. 9.

2. Sono tenuti al versamento dei contributi nella misura fissa stabilita annualmente dal CdA gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.lgs. 368/99 che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica.

Art. 7 - Rateazione e scadenze di pagamento

1. Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari è, di norma, suddiviso in rate. Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà a immatricolarsi e/o iscriversi all'anno accademico di riferimento.
2. Il numero delle rate sono annualmente stabilite dal CdA.
3. In caso di pagamento tardivo o di atto tardivo viene addebitata un'indennità di mora il cui importo è stabilito annualmente dal CdA. L'indennità di mora viene emessa dal sistema di gestione Esse3 con apposita fattura.
4. I candidati stranieri, vincitori di concorso, ai quali il Collegio dei Docenti, ai sensi del Regolamento dottorati vigente, ha concesso un differimento dell'inizio della frequenza del primo anno di corso all'anno accademico successivo, saranno assoggettati al pagamento della sola prima rata.

TITOLO III - ESONERI E RIDUZIONI

Art. 8 - Esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari

1. Sono stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni da tasse e contributi universitari previsti dall'art. 30 della Legge 118/1971 e dall'art. 9 del D.lgs. 68/2012:
 - a) esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
 - b) Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio prevista dal D.lgs. 68/2012 e per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, c. 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
 - c) Esonero totale dalla tassa di iscrizione (se dovuta) e dai contributi universitari per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano;
 - d) Riduzione del 50% dei contributi universitari per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%.
2. Sono inoltre stabiliti i seguenti esoneri e riduzioni dai contributi universitari:
 - a) Riduzione dei contributi per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, così come previsto dall'art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 09/04/2001, fino all'importo previsto per coloro che ottengono un ISEE per l'Università o ISEE per i corsi di dottorato pari a 0,00 euro. Gli studenti devono presentare una certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- dal D.lgs. 368/99 che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;
- b) Riduzione di un importo stabilito dal CdA del contributo onnicomprensivo per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'immatricolazione o iscrizione. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. Una volta operata la riduzione, la somma risultante non potrà comunque essere inferiore a quella prevista dalla minima tassazione ISEE. Sono esclusi da questa riduzione gli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dal D.lgs. 368/99 che prevedono la sottoscrizione di un contratto di formazione specialistica;
 - c) Eventuali riduzione dei contributi universitari per gli studenti che siano dipendenti tecnico amministrativi dell'Ateneo, fino al pagamento di un contributo forfettario annualmente stabilito dal CdA.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Verifiche e accertamenti

1. L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università o per i corsi di dottorato e sui corrispondenti indicatori parificati. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme e si procederà alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 10 - Trattamento dei dati e responsabile del procedimento

1. Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/03 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni svolte, di norma, con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla rideterminazione delle tasse in base all'ISEE per l'Università o per i corsi di dottorato e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste nella figura del Rettore, in qualità di legale rappresentante. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo settore servizi agli studenti e alla didattica.